

**PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX D.LGS.
14/2019 COME MODIFICATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
N. 176/2020 DEL D.L. N. 137/2020**

Debitore:

- CIOFFI CRISTINA nata in Napoli il 16/08/1967 e residente in VOLLA (NA) alla via
[redacted] C.F. CFFCST67M56F839I.

Assistita dall'Avv. Antonio Nicolella, del foro di Napoli Nord, con studio in Aversa (CE)
alla via Amedeo Maiuri n°6, C.F. NCLNTN80E16F839C - P.Iva 06649571210 che agisce
anche in funzione di Advisor.

Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori

La sig.ra CIOFFI CRISTINA, pur essendo proprietaria di un Immobile sito in [redacted]
[redacted] nel quale, per motivazioni che verranno meglio spiegate in seguito è
impossibilitata a vivere, risiede in [redacted], in un immobile in
locazione con canone concordato in euro 600,00 mensili in uno ai due figli:

- a) [redacted] NAPOLI;
- b) [redacted] in NAPOLI.

Entrambi sono studenti universitari e non percettori di reddito alcuno. Essi sono frutto della
precedente unione matrimoniale della ricorrente con il sig. Ascione Francesco conclusasi
con Separazione Omologata dal Tribunale di Napoli in data 19/07/2024.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE dei Debitori

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione
sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia
all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o
meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si
intende: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore
minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.



Nel caso in esame, v'è da registrare un ricorso al credito responsabile e non particolarmente elevato ma divenuto poi comunque insostenibile a seguito delle **mutate condizioni economiche della famiglia nonché, soprattutto, dovuto alle vicissitudini legate alla burrascosa separazione coniugale affrontata**. Difatti, nonostante le statuizioni del Tribunale, la sig.ra CIOFFI CRISTINA non percepisce alcuna somma a titolo di mantenimento da parte del già coniuge sig. [REDACTED] il quale (anche in questo caso in netto contrasto con quanto stabilito in sede di omologa) occupa stabilmente l'immobile di proprietà della ricorrente sito in [REDACTED]. La stessa si è vista costretta (**anche e soprattutto per salvaguardare l'incolumità propria e dei propri figli**) ad allontanarsene locando altrove un immobile dove ad oggi è stabilita la propria residenza. Tale circostanza, oltre ad aver rappresentato un enorme costo non preventivato (euro 600,00 mensili), ha costretto la ricorrente a richiedere Prestiti Personali (in particolare rinegoziare i due preesistenti chiedendo ulteriore liquidità) al fine di poter acquistare l'arredamento completo per l'appartamento ove adesso risiede con i propri figli nonché per acquistare l'automobile necessaria al proprio nucleo familiare.

Ad oggi la situazione debitoria complessiva può essere così riassunta:

- AGOS DUCATO S.p.A. : euro **7.837,50**;
- COMPASS BANCA S.p.A.: euro **51.717,20 ca.**;
- ADER: euro **6.786,01** ;
- COMUNE DI NAPOLI: **268,00**

Il debito residuo totale accertato, per l'intera esposizione, è pari ad € **66.608,71**.

Al fine di individuare le cause dell'indebitamento e la diligenza del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, sono state apprese le informazioni necessarie.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI.

Al momento del deposito della domanda presso il competente OCC, ed a seguito delle verifiche effettuate presso le banche dati creditizie e dalle visure prodotte, v'era inesistenza di segnalazioni a sofferenza o protesti.

Le uniche segnalazioni (nei SIC) presenti, sono quelle relative all'andamento regolare dei prestiti COMPASS ed AGOS DUCATO SPA: le segnalazioni erano **E SONO** regolari.

INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI

Negli allegati sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità dei Debitori.

Unico bene di proprietà è rappresentato da un'Autovettura di scarso valore cui va aggiunto il valore residuo giacente su n. 1 rapporto di conto corrente.



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

Dati reddituali

A) Attuale redditi netti : 2.650,00 ca. (2.400 x 14 mensilità)

B) Totale Spese Mensili

Dettaglio spese	Media mensile
Spesa alimentare	€. 450,00
Utenze telefoniche, rete internet fisso e mobile	€. 50,00
Spese per energia elettrica	€. 100,00
Spese per gas da riscaldamento, cottura cibo	€. 100,00
Canoni di locazione	€. 600,00
Imu e canoni idrici	€. 100,00
Spese per oneri condominiali ordinari	€. 78,00
Tassa smaltimento rifiuti	€. 30,00
Assicurazione e carburante auto	€. 120,00
Tassa di circolazione	€. 42,00
Visite mediche e medicinali	€. 50,00
Abbigliamento	€. 100,00
Riparazioni domestiche	€. 50,00
Spese d'istruzione	€. 300,00
Imprevisti +necessità figli	€. 100,00
Totale	€. 2.270,00

Rapporto Rata Reddito

Attuale Reddito mensile disponibile per piano (A-B)

Euro 380,00

Rata mensile debiti attuali

Euro 935,00

Si chiarisce che gli importi suindicati rappresentano spese assolutamente aderenti alla realtà ed addirittura livellate verso il basso tenendo conto che la proiezione I'ISTAT per l'anno 2023 indica le spese medie per una famiglia composta da tre persone per l'anno 2023 in euro 2.203,00 al netto di spese di locazione.



Le spese mensili, seppur totalmente documentate, sono state comunque arrotondate al fine di consentire la predisposizione di un piano che possa essere sostenibile anche in futuro, che garantisca un tenore di vita dignitoso e che tenga conto dei continui aumenti legati all'inflazione, a quelli legati all'energia elettrica, gas, carburante, ad eventuali esigenze improvvise (riparazioni automobile, aumenti di classe di merito a seguito di eventuali sinistri, ecc.) nonché ad eventuali non prevedibili esigenze mediche.

Inoltre, la capacità reddituale è stata considerata calcolando l'entrata sulla quale la sig.ra CIOFFI CRISTINA potrà contare comprensive di eventuali **ma comunque ripetuti** straordinari.

Le ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato, come definito dalla Banca d'Italia, di molto superiore al 35%: il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile disponibile e le spese ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i Debitori possono disporre per il rimborso dei debiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Relativamente alle motivazioni dell'avvenuto "sovraindebitamento" va chiarito che le origini vanno certamente ricercate nella storia della famiglia CIOFFI mentre la "non sostenibilità" in epoca più recente. Difatti, come specificato, la burrascosa separazione (dalla quale è scaturito anche un Procedimento Penale a carico dell'ex marito) nonché la necessità di andare a vivere altrove per preservare la incolumità propria e dei figli, senza poter usufruire dell'immobile di proprietà e di esclusiva disponibilità, ha reso la situazione oramai irrecuperabile dal punto di vista finanziario.



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

Quanto appena esposto è facilmente riscontrabile dal fatto che sino all'anno 2024 varie società finanziarie hanno continuato ad erogare credito e seppur con enormi sacrifici, la sig.ra Cioffi Cristina è sempre riuscita ad onorare le rate dei finanziamenti attraverso l'utilizzo dei pochi risparmi accumulati, delle entrate lavorative (ed in ultimo attraverso il netto ricavo degli stessi finanziamenti richiesti).

Ad oggi che gli stessi si sono esauriti è evidente che non vi sia più possibilità alcuna di continuare a tener fede agli stessi.

Inoltre è da tener presente che relativamente ai prestiti ottenuti, l'importo della debitoria non è la liquidità totale che la ricorrente ha ricevuto nell'ultima operazione ma il netto ricavo di varie operazioni di rinegoziazione di prestiti originariamente accesi anche (nel caso di COMPASS) CON LA GARANZIA DEL SIG. [REDACTED] o comunque in un periodo in cui il nucleo Familiare poteva contare su due percettori di reddito e senza spese di locazione (o Mutuo) per l'abitazione principale.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito **addirittura maggiore** rispetto a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

MODIFICHE EFFETTUATE

A seguito di Provvedimento del Magistrato reso nel Proc. 39-1/2026 pendente presso il Tribunale di Nola del 23.03.2026 così come comunicato dall'Esperto Gestore della Crisi Dott.ssa Rachele Di Mauro, si è provveduto ad aggiornare i termini della proposta assicurando il pagamento del 100% al Creditore Munito di Privilegio Comune di Napoli. Si tiene a precisare che la precedente proposta prevedeva uno stralcio dello stesso giustificato dal fatto che, se è vero che il credito vantato dall'Ente è ascrivibile al diritto di proprietà dell'Immobile sito in Napoli alla via [REDACTED], lo stesso, come noto, non è nella disponibilità della ricorrente che si trova nella situazione di prendersi carico di debiti ad ella addebitati ma relativi ad un bene utilizzato da altri (nello specifico l'ex coniuge [REDACTED]).

IN DETTAGLIO:



- 1) Il debito residuo del Contratto di Finanziamento stipulato con AGOS DUCATO S.p.A. è di euro **7.837,50**.

Si fa presente che detta operazione è stata ottenuta nell'anno 2021 per un importo di euro 15.000,00 ca. salvo poi rinegoziarla nell'anno 2024 con la ricezione di ulteriore liquidità di circa euro 10.000,00.

Ad oggi è stata restituita una somma di circa euro 18.000,00 con uno scaduto (così come derivante dal conteggio estintivo ricevuto) di euro **7.837,50**.

Si propone, quindi, di chiudere la posizione ad euro **3.213,37** con uno stralcio, quindi, del 59 %. Si chiarisce che la percentuale di stralcio sarebbe **"puramente contrattuale"** perché, nella realtà dei fatti, il debitore a chiusura del piano avrebbe restituito euro circa euro 30.000,00 **che rappresenta quasi l'80% della quota capitale ricevuta**.

- 2) Relativamente alla posizione COMPASS BANCA S.p.A., la debitoria è di euro **51.717,20**.

Si propone una chiusura per un importo complessivo di euro 21.204,05 con uno stralcio del 59% %.

Val la pena aggiungere che anche in questo caso si tratterebbe di uno stralcio puramente contrattuale dato che l'importo dell'ultima operazione rappresenta la somma tra quanto effettivamente erogato e quanto estinto da precedenti operazioni in essere con la medesima società. Nello specifico, COMPASS BANCA S.p.A., di quanto erogato a seguito di varie operazioni **a partire dall'anno 2019, ha già incassato la somma di euro 45.000,00 circa**;

- 3) Relativamente alla situazione Debitoria pendente con Agenzia delle Entrate Riscossione, il totale residuo è di euro **6.786,01** . E' da specificare che la predetta somma comprende euro **1.402,55** di sanzioni ed interessi di grado quindi chirografario ed euro **5.383,46** di carico residuo. Si propone quindi di chiudere la debitoria con ADER, trattandosi di crediti di natura privilegiata, corrispondendo il 100% dei carichi residui ed il 41% degli importi a titolo di sanzioni ed interessi;
- 4) Relativamente alla situazione Debitoria pendente con il Comune di Napoli, il totale residuo è di euro **268,00**. Trattandosi di credito munito di privilegio, si propone quindi di chiudere la debitoria corrispondendo il 100%.

LA CONVENIENZA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

Non essendovi presenza di creditori muniti di privilegio il cui credito viene ad essere "stralciato", non è necessario verificare la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria. Tra l'altro va tenuto in debito conto che, **qualora alla ricorrente fosse concesso di poter abitare nell'immobile di sua proprietà, la stessa non si troverebbe in situazione di sovraindebitamento**. Unici creditori muniti di Privilegio sono rappresentati dal Comune di



Napoli ed ADER la quale però, in questo caso, non avrebbe neppure la possibilità di accendere Ipoteca sull'Immobile, essendo il debito di molto inferiore alla soglia di euro 20.000,00 prevista dalla Legge. **Nel caso di specie, comunque, è prevista la soddisfazione integrale dei crediti.**

Essendo l'ex coniuge totalmente incapiente, non è neppure ipotizzabile pensare di agire nei suoi confronti per ottenere una condanna al pagamento degli oneri di mantenimento arretrati ed a scadere.

Stesso dicasi per qualsiasi volontà di procedere in sede Penale (processo già in corso ma aperto d'ufficio): circostanza questa che non potrebbe in alcun modo garantire l'assenza di conseguenze (dato l'accertato comportamento violento dell'ex marito) a danno della ricorrente e del proprio nucleo familiare composto da due figli.

Nello specifico, qualora il sig. ██████ venisse forzosamente obbligato a lasciare l'appartamento di proprietà della sig.ra CIOFFI CRISTINA, lo stesso diventerebbe "senza fissa dimora" e le reazioni nei confronti della ex moglie (rilevata anche l'impossibilità di poter tenere con sé i propri figli quando e se richiesto) non possono essere previste aprioristicamente: sembrerebbe ridondante ed inutile richiamare fatti di cronaca anche recenti **che rendono evidente come non vi sarebbe alcuna tutela reale nei confronti della sig.ra CIOFFI CRISTINA.**

ANCORA SULL'IPOTESI LIQUIDATORIA

In linea puramente teorica e pur non essendo muniti di privilegio, anche i creditori chirografari potrebbero azionare una procedura di esecuzione Immobiliare.

Detta procedura non potrebbe però essere azionata se non dopo essersi muniti di un Titolo Esecutivo.

Nello specifico (utilizzando la normale esperienza per posizioni similari di cui il Tribunale è sicuramente a conoscenza):

- Compass Banca (ad oggi in regolare ammortamento ed unico creditore il cui importo residuo potrebbe "giustificare" detta ipotesi) allo scadere delle 9 rate insolute dovrebbe dichiarare la sig.ra Cioffi Cristina decaduta dal beneficio del termine ed affidare la pratica ad un susseguirsi di società adibite al recupero stragiudiziale (con proposte di rientro cambializzato o "saldo e stralcio");
- Con tutta probabilità, solo dopo circa 24 mesi la posizione verrebbe passata a "sofferenza" ed a "perdita" e ceduta nell'ambito di Operazioni di Cartolarizzazione a SPV le quali "acquisterebbero" il credito pro soluto ad un importo di circa il 20% del montante scaduto;
- Detta società provvederebbe a richiedere al competente Tribunale l'emissione di un Decreto Ingiuntivo che, anche per quanto verificato dall'Esperto in relazione al Merito Creditizio, verrebbe sicuramente Opposto;



- Anche ipotizzando che all'esito del Giudizio di Opposizione la sig.ra CIOFFI Cristina risultasse soccombente, la società cessionaria potrebbe agire nei confronti della stessa (dopo notifica di Atto di Precetto) mediante Espropriazione su un Immobile che, ad oggi, ha un valore commerciale di euro [REDACTED]. E' di conoscenza comune come gli immobili (in particolare quelli non di pregio come quello di cui stiamo discutendo) vengono venduti all'asta dopo almeno 2 ribassi al 25%. E' quindi ipotizzabile che lo stesso verrebbe ceduto per un importo pari a circa euro 50.000,00 da cui andrebbero sottratti almeno 12.000,00 / 18.000,00 di spese di esecuzione;
- **Nella considerazione che le spese legali sarebbero in prededuzione** e che, qualora nella procedura si inserisse ADER (munita di Privilegio) è plausibile che la Compass Banca S.p.A. (o più probabilmente la società cessionaria), incasserebbe nella migliore delle ipotesi una cifra reale che oscillerebbe tra euro 6.000,00 / 10.000,00 euro ed in un arco temporale di 7/8 anni a partire dalla Decadenza dal Beneficio del Termine.

Inutile dire che, tale procedura renderebbe assolutamente non recuperabile il credito da parte dell'altro Chirografario AGOS DUCATO S.p.A.

Partendo da quanto sopra espresso ed affidandosi alla comune esperienza, è molto più probabile che gli stessi decidano (**sempre dopo essersi eventualmente muniti di un Titolo Esecutivo**) agiscano attraverso il Pignoramento della quota dello stipendio della ricorrente che, ad oggi sarebbe pari a circa euro 330,00 / 340,00.

Il tutto sempre tenendo in debito conto che le somme in prededuzione, sarebbero quelle dei Legali e non eroderebbero la quota capitale.

Il fatto che il debitore si stia, invece, impegnando comunque a corrispondere la somma di euro 380,00 mensili, rende ancor più evidente la buona fede della stessa ed esclude una intrinseca volontà di sottrarsi artatamente ai propri obblighi.

SULLE RESPONSABILITA' DEGLI ISTITUTI BANCARI

E' da aggiungere inoltre che, trattandosi comunque di creditori chirografari e tra l'altro così come attestato dall' Esperto non avendo gli stessi rispettato i valori del Merito Creditizio , il concetto di Convenienza Rispetto all'Ipotesi Liquidatoria dovrebbe a parere degli scriventi essere gestito e rappresentato in maniera puntuale e rapportata al caso concreto.

Ai sensi dell'art. 69 comma 2 C.C.I. " *...omissis... Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta...*".

Senza voler comunque esagerare nelle contestazioni, la scrivente difesa ritiene (e tale pensiero risulta essere condiviso anche dal Gestore in funzione di OCC) che la concessione del credito da parte della soc. COMPASS BANCA S.p.A. nonché, della AGOS DUCATO



S.p.A., siano assolutamente viziate da una evidente non corretta valutazione e che abbiano contribuito in maniera chiara al definitivo sovraindebitamento della ricorrente.

Nonostante con l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 sia stato eliminato l'inciso di cui all'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012 (meritevolezza) e che quindi ora, unico motivo di rigetto della proposta, sia che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7), val la pena comunque evidenziare come la sig.ra CIOFFI CRISTINA, abbia depositato la domanda presso il competente OCC in anticipo rispetto all'esperimento a proprio danno di qualsiasi azione esecutiva addirittura prima che vi fosse l'interruzione dei pagamenti e solo perché trovatasi in una situazione contingente di impossibilità sopravvenuta a tener fede ai propri obblighi e non già per tentare di sottrarsi artatamente agli stessi.

Quanto appena descritto appare tra l'altro evidente in quanto la ricorrente ha provveduto a depositare una Proposta che non prevede una falcidia esorbitante nei confronti dei due creditori chirografari, relativa soprattutto alla quota interessi e comunque evidentemente "conveniente" rispetto a qualsiasi ipotesi di "soddisfacimento coatto" (Pignoramento Immobiliare, Pignoramento di Quota di Stipendio) dimostrando ancora una volta la volontà di non ledere i diritti dei creditori.

Andando oltre, non può non essere preso in considerazione che nel nostro Ordinamento, l'attività bancaria nel suo complesso, risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto un servizio sottoposto a speciali e tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza.

La conseguenza è che gli eventuali profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto (tra le tante Cass. 04/04/2013 n. 8210; Cass. 30/01/2006 n. 1865; Cass. 23/02/2000 n. 2058). Si deve aggiungere che nell'ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile.

Una tale affermazione si rivolge, in particolare, proprio alla disciplina normativa che regola il sistema bancario, la quale impone a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire fonte di responsabilità extracontrattuale (tra le tante Cass. 08/11/2005 n. 21641; Cass. 08/01/1997 n. 72).

Il dovere di protezione dell'altro contraente, che inerisce all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, deve allora essere tenuto nel debito conto (tra le tante Cass. 17/09/2003 n. 21163; Cass. 31/03/2010 n. 7956).

Nel caso di specie, la condotta degli Istituti COMPASS BANCA S.p.A. e AGOS DUCATO S.p.A., sono evidentemente non sorrette da puntuale diligenza soprattutto nell'assicurare la correttezza e la convenienza.

Nel caso descritto, se responsabilità c'è, la stessa non può di certo essere addebitata al consumatore.

Tutto ciò rende ancor più evidente che per la sig.ra CIOFFI CRISTINA, lo scopo della Procedura che si sta instaurando non è certo quello di abusare dello strumento giuridico



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

dell'esdebitazione danneggiando la posizione del creditore bensì l'esigenza di risolvere la situazione di difficoltà economica nella quale incolpevolmente si è venuto a trovare per finalmente poter programmare con serenità il proprio futuro.

Costringere una persona, già priva di idonea tutela per le proprie vicissitudini personali, a liquidare l'unico bene di proprietà da poter lasciare ai propri figli dopo una vita di sacrifici, per poter saldare in un'unica soluzione lo scaduto di due creditori chirografari che hanno colpevolmente concesso credito senza rispettare il merito creditizio, appare ictu oculi come eccessivamente punitivo nei suoi confronti e contrario, nel caso di specie, al fine ultimo della normativa azionata con la presente procedura.

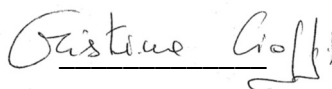
Non può non essere preso in degna considerazione, ad esempio, il fatto che il nostro Ordinamento riconosce anche al soggetto fallito, la possibilità di reinserimento nella società. Difatti, avendo il Decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5 abrogato sia l'istituto della Riabilitazione sia il Registro dei Falliti (fonte della cd. infamia iuris), le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento (Cassazione, sentenza n. 4630, del 26/02/2009).

Nel caso in esame relativo all'odierna ricorrente, richiamando le ipotesi descritte nei punti precedenti (liquidazione dell'immobile per un importo nettamente inferiore rispetto al debito accumulato, debito residuo ingente ed insanabile, segnalazione perdurante in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, estromissione perpetua dal sistema creditizio ecc.), la situazione del soggetto fallito, sarebbe da preferire rispetto a quella del cittadino meritevole sovraindebitato il quale, si ribadisce, NON AVREBBE PIU' LA POSSIBILITA' DI ALCUNA RIPRESA, DI RECUPERO DELLA PROPRIA DIGNITA', NONCHE' DI REINSERIMENTO NELLA SOCIETA'.

Non appare quindi ravvisabile un interesse pubblico idoneo a costituire logico e razionale fondamento della pretesa di applicare delle soluzioni poste dall'ordinamento a tutela del consumatore, ma che in realtà risultano essere a svantaggio del medesimo ed addirittura peggiorative

Tutto ciò rende ancor più evidente che per la stessa, lo scopo della Procedura che si sta instaurando non è certo quello di abusare dello strumento giuridico dell'esdebitamento danneggiando la posizione dei creditori bensì l'esigenza di risolvere la situazione di difficoltà economica nella quale incolpevolmente si è venuta a trovare per poter finalmente programmare serenamente il proprio futuro.

Aversa lì, 30/04/2026.



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n.6
81031 AVERSA (CE)

A.F. NICOLELLA & C. snc
P.Iva 06649571210
Tel 08119663029 - 19322835



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

PIANO DI AMMORTAMENTO

	Rata	OCC	ADER	Comune di Napoli	ADER	Agos S.p.A.	Compass S.p.A.	Totale
		€. 5.762,32	€.5.383,46	€.268,00	€. 575,04	€. 3.213,37	€.21.204,05	€. 36.406,24
1	380,00	126,66	126,66	126,66				
2	380,00	126,66	126,66	126,66				
3	380,00	182,66	182,66	14,68				
4	380,00	190,00	190,00					
5	380,00	190,00	190,00					
6	380,00	190,00	190,00					
7	380,00	190,00	190,00					
8	380,00	190,00	190,00					
9	380,00	190,00	190,00					
10	380,00	190,00	190,00					
11	380,00	190,00	190,00					
12	380,00	190,00	190,00					
13	380,00	190,00	190,00					
14	380,00	190,00	190,00					
15	380,00	190,00	190,00					
16	380,00	190,00	190,00					
17	380,00	190,00	190,00					
18	380,00	190,00	190,00					
19	380,00	190,00	190,00					
20	380,00	190,00	190,00					
21	380,00	190,00	190,00					
22	380,00	190,00	190,00					



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

23	380,00	190,00	190,00					
24	380,00	190,00	190,00					
25	380,00	190,00	190,00					
26	380,00	190,00	190,00					
27	380,00	190,00	190,00					
28	380,00	190,00	190,00					
29	380,00	190,00	190,00					
30	380,00	372,52	7,48					
31	380,00	13,82			122,06	122,06	122,06	
32	380,00				126,66	126,66	126,66	
33	380,00				126,66	126,66	126,66	
34	380,00				126,66	126,66	126,66	
35	380,00				73,00	153,5	153,5	
36	380,00					190,00	190,00	
37	380,00					190,00	190,00	
38	380,00					190,00	190,00	
39	380,00					190,00	190,00	
40	380,00					190,00	190,00	
41	380,00					190,00	190,00	
42	380,00					190,00	190,00	
43	380,00					190,00	190,00	
44	380,00					190,00	190,00	
45	380,00					190,00	190,00	
46	380,00					190,00	190,00	
47	380,00					190,00	190,00	
48	380,00					190,00	190,00	
49	380,00					87,83	292,17	
50	380,00						380,00	



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

51	380,00						380,00	
52	380,00						380,00	
53	380,00						380,00	
54	380,00						380,00	
55	380,00						380,00	
56	380,00						380,00	
57	380,00						380,00	
58	380,00						380,00	
59	380,00						380,00	
60	380,00						380,00	
61	380,00						380,00	
62	380,00						380,00	
63	380,00						380,00	
64	380,00						380,00	
65	380,00						380,00	
66	380,00						380,00	
67	380,00						380,00	
68	380,00						380,00	
69	380,00						380,00	
70	380,00						380,00	
71	380,00						380,00	
72	380,00						380,00	
73	380,00						380,00	
74	380,00						380,00	
75	380,00						380,00	
76	380,00						380,00	
77	380,00						380,00	
78	380,00						380,00	



Avv. Antonio Nicolella

Via Amedeo Maiuri n°6

81031 Aversa (CE)

Tel: 081.196.63.029

www.studionicolella.it

79	380,00						380,00	
80	380,00						380,00	
81	380,00						380,00	
82	380,00						380,00	
83	380,00						380,00	
84	380,00						380,00	
85	380,00						380,00	
86	380,00						380,00	
87	380,00						380,00	
88	380,00						380,00	
89	380,00						380,00	
90	380,00						380,00	
91	380,00						380,00	
92	380,00						380,00	
93	380,00						380,00	
94	380,00						380,00	
95	380,00						380,00	
96	306,24						306,24	



TRIBUNALE DI NOLA

OCC – ODCEC NOLA (NA)

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Art. 68, D. Lgs. 14/2019 - C.C.I.I. e successive integrazioni e modificazioni

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Sig.ra CIOFFI CRISTINA



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto – Gestore della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



INDICE

1. Premessa
2. Composizione del nucleo familiare
3. La composizione del debito
4. Cause di indebitamento
5. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
7. Valutazione del merito creditizio
8. Procedure giudiziarie pendenti
9. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
10. Sintesi della Ristrutturazione dei debiti del consumatore
11. Modalità di pagamento
12. Convenienza della proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio
13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore
14. Giudizio finale in merito alla fattibilità della Proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

***Debitore istante
Cioffi Cristina***



1. PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Rachelina Di Mauro, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1179/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 131837, con studio in 81050 - Portico di Caserta (CE), - al Corso Vittoria N.30, rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it, con provvedimento n. 1 del 7/01/2026 è stata nominata, dall'OCC ODCEC NOLA, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi del comma 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 richiesta dalla sig.ra Cioffi Cristina, nata in Napoli (NA) il 16/08/1967 – C.F. CFFCST67M56F839I, e residente in Volla (NA), [REDACTED] qualificabile come consumatore ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

La ricorrente è assistita, difesa e rappresentata nelle fasi del presente istituto dall'Avv. Antonio Nicolella, del foro di Napoli Nord, nato in Napoli (NA) il 16/05/1980, C.F. NCLNTN80E16F839C, con studio in Aversa (CE) alla Via Amedeo Maiuri,6 – pec: avv.nicolella.antonio@legalpec.net.

La sottoscritta professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 del D. Lgs. 14/2019 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del

3



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



debitore;

- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisiche;
- 5) di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- 6) che il compenso dell'O.C.C. ODCEC Nola per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;
- 7) che ai fini della predisposizione del piano del consumatore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto Gestore ha determinato il compenso prededucibile in €. 5.762,32 comprensivo degli oneri accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore;
- 8) che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC – ODCEC Nola cui si fa espresso rinvio);

Inoltre, ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2, del D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e all'art. 69 co. 1 e co. 2 e dunque la ricorrente:

- **risulta qualificabile come consumatore** ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce «consumatore»: **la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti**

4



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



estranei a quelli sociali; con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

- **risulta versare in stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. lgs. N. 14/2019, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- **non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte** (ex art. 69 co. 1), **ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (ex art. 69 co. 2).

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulata dalla ricorrente, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 68 del D. Lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;
- Contratto Compass S.p.A.;
- Contratto Agos Ducato S.p.A.
- atto compravendita casa civile abitazione;



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



- carta d'identità della sig.ra Cioffi Cristina;
- buste paga mesi Set-Ott-Nov- Dic.2025 e Gennaio 2026;
- Certificato contestuale anagrafico di residenza e di stato di famiglia;
- tasse universitarie figli;
- Istanza all'OCC - ODCEC Nola per la nomina del Gestore della Crisi;
- Contratto e calcolo compensi OCC;
- Dettaglio Agenzia delle Entrate e Riscossione Procedure attivate;
- Istantanea saldo C/C;
- carta revolving Agos a zero;
- omologa separazione;
- procedimento penale contro [REDACTED];
- procura alle liti;
- Dichiarazione beni mobili registrati;
- Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia in dichiarazione sostitutiva atto notorio.

La scrivente, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019 procederà a relazionare circa la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dalla Sig.ra Cioffi Cristina e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore ricorrente di adempiere le obbligazioni

6



Studio di Consulenza Integrato
 Dott.ssa Rachelina Di Mauro
 Dottore Commercialista – Revisore Contabile
 Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
 Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
 Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
 pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
 Cioffi Cristina**



assunte;

- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore ricorrente negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del consumatore ricorrente impugnati dai creditori;
- e) valutazione del merito creditizio da parte dei creditori;
- f) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore ricorrente a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'istante (stato civile separata) risulta essere composto in totale da tre persone e comprende:

- Cioffi Cristina, nata in Napoli (NA) il 16/08/1967 – C.F. CFFCST67M56F839I, e residente in Volla (NA), alla Via [REDACTED] dipendente a tempo pieno ed indeterminato, della “Maxima srl unipersonale” (sede di Napoli) C.F./P.IVA 00145560355, sede legale in Reggio Emilia(RE) alla Via Giulia Maramotti,4;
- [REDACTED], nato in Napoli (NA) [REDACTED] e [REDACTED] – studente;
- [REDACTED] e [REDACTED] – studente;

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

La ricorrente sig.ra Cioffi Cristina ha quantificato le spese necessarie mensili per il

7



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina



sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro **2.270,00** così suddivise:

Dettaglio spese	Media mensile	Note
Spesa alimentare	€. 450,00	
Utenze telefoniche, rete internet fisso e mobile	€. 50,00	
Spese per energia elettrica	€. 100,00	
Spese per gas da riscaldamento, cottura cibo	€. 100,00	
Canoni di locazione	€. 600,00	
Imu e canoni idrici	€. 100,00	
Spese per oneri condominiali ordinari	€. 78,00	
Tassa smaltimento rifiuti	€. 30,00	
Assicurazione e carburante auto	€. 120,00	
Tassa di circolazione	€. 42,00	
Visite mediche e medicinali	€. 50,00	
Abbigliamento	€. 100,00	
Riparazioni domestiche	€. 50,00	
Spese d'istruzione	€. 300,00	
Imprevisti +necessità figli	€. 100,00	
Totale	€. 2.270,00	

La ricorrente, e quindi il nucleo familiare, percepisce come unica fonte di reddito:

- lo stipendio percepito dalla sig.ra Cioffi Cristina in qualità di lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato della “Maxima srl unipersonale” (sede di Napoli) C.F./P.IVA 00145560355, sede legale in Reggio Emilia(RE) alla Via Giulia Maramotti-4, per un reddito lordo annuo di €. **31.200,00** pari a circa €. 2.650,00 mensili per 13 mensilità (fonte: CU 2025/reddito 2024).

Le spese del nucleo familiare, come da prospetto allegato, ammontano complessivamente ad €. 2.270,00 mensili.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina



Dall'analisi dei dati ISTAT al SUD ITALIA per l'anno 2024 (ultimo disponibile e per il quale si allega il report tratto dal sito web ufficiale dell'ISTAT – cfr. pagg. 14 e 15), riguardanti un nucleo familiare composto da tre persone, viene indicato una **spesa media** mensile per **generi alimentari** di prima necessità e per spese **non alimentari** per un totale di euro **3.325,15**.

Si ritengono dunque congrue e contenute le spese indicate dalla ricorrente.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

***Debitore istante
Cioffi Cristina***



PROSPETTO B. SPESA MEDIA MENSILE TOTALE DELLE FAMIGLIE, ERRORE RELATIVO E SIGNIFICATIVITÀ DELLA VARIAZIONE PER ALCUNE CARATTERISTICHE FAMILIARI. Anni 2023-2024, valori in euro e in percentuale

	2023		2024		Variazione significativa (*)
	Spesa media	Errore relativo (%)	Spesa media	Errore relativo (%)	
Ripartizione geografica					
Nord-ovest	2.979,07	1,3	2.972,58	1,2	
Nord-est	2.969,36	1,1	3.032,40	1,3	
Centro	2.963,72	1,1	2.999,17	1,2	
Sud	2.203,27	1,3	2.198,61	1,3	
Isole	2.320,91	2,0	2.321,25	2,1	
Regione					
Piemonte	2.619,53	1,8	2.622,73	2,0	
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	2.986,02	3,0	3.055,20	2,6	
Liguria	2.682,39	2,2	2.763,36	2,7	
Lombardia	3.189,45	1,8	3.162,32	1,8	
Trentino-Alto Adige/ Südtirol	3.477,73	4,0	3.584,09	5,7	
- Bolzano/ Bozen	3.737,26	6,1	3.990,35	10,0	
- Trento	3.229,17	5,0	3.193,67	3,8	
Veneto	2.844,95	1,7	2.862,76	2,1	
Friuli-Venezia Giulia	3.030,50	2,8	3.017,75	2,2	
Emilia-Romagna	2.963,95	2,1	3.084,68	2,1	
Toscana	3.079,10	2,5	3.160,39	2,9	
Umbria	2.773,27	2,5	2.640,15	2,0	
Marche	2.472,93	3,3	2.463,12	3,0	
Lazio	3.039,26	1,4	3.081,27	1,4	
Abruzzo	2.578,51	2,5	2.620,58	2,5	
Molise	2.547,83	4,5	2.615,03	4,7	
Campania	2.258,74	2,1	2.246,46	2,1	
Puglia	2.060,07	3,3	1.999,72	3,4	
Basilicata	2.267,26	3,8	2.324,17	3,8	
Calabria	2.007,52	3,7	2.074,77	3,9	
Sicilia	2.352,12	2,5	2.366,38	2,7	
Sardegna	2.233,76	2,6	2.195,11	2,6	
Numero di componenti					
1	1.971,90	1,1	1.931,70	0,9	
2	2.815,82	0,9	2.855,92	1,0	
3	3.291,43	1,2	3.325,15	1,2	
4	3.659,43	1,4	3.726,84	1,6	
5 e più	3.581,14	2,2	3.618,61	2,3	
Tipologia familiare					
Persona sola 18-34 anni	1.918,88	2,4	1.892,86	2,2	
Persona sola 35-64 anni	2.155,84	2,0	2.096,96	1,5	
Persona sola 65 anni e più	1.824,66	1,1	1.794,07	1,2	
Coppia senza figli con p.r. 18-34 anni	3.191,83	3,3	3.249,79	4,1	
Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni	3.119,87	1,5	3.139,15	1,6	
Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	2.773,59	1,4	2.822,30	1,6	
Coppia con 1 figlio	3.404,61	1,4	3.446,13	1,3	
Coppia con 2 figli	3.730,36	1,5	3.805,38	1,7	
Coppia con 3 e più figli	3.632,10	2,3	3.683,93	2,7	
Monogenitore	2.599,27	1,4	2.623,60	2,0	
Altre tipologie	2.937,83	2,0	2.976,77	2,0	
Condizione professionale della persona di riferimento					
Dirigente, quadro e impiegato	3.357,79	0,8	3.386,31	1,0	
Operaio e assimilato	2.513,93	1,1	2.516,72	1,2	
Imprenditore e libero professionista	4.139,97	2,5	4.344,25	2,5	

Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Cioffi Cristina



3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

La ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

L'attuale situazione debitoria della ricorrente, dettagliatamente indicata nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere così rappresentata:

➤ Situazione Debitoria

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	PRIVILEGIO	DEBITORE
***Agenzia Entrate e Riscossione	€. 5.383,46 (Tasse automobilistiche- multe)	Privilegio ex art. 2752 c.c., primo e ultimo comma, 18° grado	Cioffi Cristina
***Comune di Napoli	€. 268,00 (Tari anni 2022/2024)	Privilegio ex art. 2752 c.c., primo e ultimo comma, 20° grado	Cioffi Cristina
Agenzia Entrate e Riscossione	€. 1.402,55 (interessi di mora, oneri, diritti e quote)	Chirografario	Cioffi Cristina
****Agos Ducato S.p.A.	€. 7.837,50	Chirografario	Cioffi Cristina
*****Compass S.p.A.	€. 51.717,20	Chirografario	Cioffi Cristina
**OCC	€. 5.762,32	Prededuzione	Cioffi Cristina
TOTALE	€. 72.371,03		



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



******L'importo spettante all'OCC è indicato al lordo degli oneri accessori.

******L'Avv. Antonio Nicolella rinuncia al compenso.

******* Il debito fiscale è composto, per la totalità da multe per infrazioni al Codice della strada e tasse automobilistiche (fonte: precisazione del credito e delega ADER alla sottoscritta)

**********Agos Ducato S.p.A.:** il credito ha origine dal contratto n. 65192128 del 02.01.2021 di finanziamento per acquisto auto. La rata mensile per il primo anno di restituzione (da febbraio 2021 a febbraio 2022) era di €. 165,50. Oggi è di €. 313,50 (fonte: precisazione del credito e certificato CRIF).

***********Compass S.p.A.:** il credito ha origine dal contratto n.30668872 erogato in data 21/10/2024 per un montante di € 42.444,00 rimborsabile in 96 rate di € 619,61 con scadenza dal 30/11/2024 al 30/10/2032 con saldo montante residuo pari a € 51.717,20 (fonte: precisazione del credito).

*********Comune di Napoli:** avvisi di accertamento Tari 2022 e 2024 (fonte: precisazione del credito).

➤ **Patrimonio Immobiliare e Mobiliare**

La sig.ra Cioffi Cristina dispone del seguente patrimonio così composto:

a) Beni immobili:

La sig.ra Cioffi Cristina è proprietaria per la quota del 1/1 dell'immobile sito in [REDACTED] – [REDACTED] e censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli al [REDACTED] categoria A/3 – rendita €. 440,28



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 08/02/2026

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di NAPOLI
Soggetto individuato	CIOFFI Cristina (CF: CFFCST67M56F839I) nata a NAPOLI (NA) il 16/08/1967

1. Immobili siti nel Comune di NAPOLI (Codice F839) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	PON						A/3	5	5,5 vani	Totale: 126 m² Totale escluse aree scoperte*: 117 m²	Euro 440,28 Lire 852.500	12 - 14 Scala A Interno 24 Piano	
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.													

Totale: vani 5,50 Rendita: Euro 440,28

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CIOFFI Cristina nata a NAPOLI il 16/08/1967	CFFCST67M56F839I*	(1) Proprietà 1/2 Regime: bene personale
2	CIOFFI Cristina nata a NAPOLI il 16/08/1967	CFFCST67M56F839I*	(1) Proprietà 1/2 in regime di separazione dei beni
DATI DERIVANTI DA		Atto del 07/03/2008 Pubblico ufficiale FASANO FRANCESCO Sede NAPOLI (NA) Repertorio n. 11053 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 8332.1/2008 Reparto PI di NAPOLI 1 in atti dal 04/04/2008	

L'immobile in questione, sebbene da sentenza di omologa di separazione sia stato assegnato alla sig.ra Cioffi Cristina, è tuttora occupato abusivamente dall'ex coniuge [REDACTED] Si rimanda, per maggiori dettagli di questa incresciosa questione, al § 4 di questa relazione.

b) Beni mobili registrati

La sig.ra Cioffi Cristina è proprietaria di:

- autovettura Citroen C3 Shine - targa GE448GN, anno d'immatricolazione 2021, libero da gravami. Il valore di mercato dei principali siti online è di €. 5.900,00.

La ricorrente, rispetto a tali beni, chiede all'ill.mo G.D. l'autorizzazione a trattenerli in ragione del loro utilizzo per lo svolgimento delle attività quotidiane necessarie alla sopravvivenza e per recarsi al lavoro, ciò che lo rende strumentale e funzionale all'esecuzione del piano, posta l'omologa dello stesso.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina

Il valore complessivo dei beni mobili registrati, è stimato in €. 5.000,00.

c) Beni mobili

La sig.ra Cioffi Cristina è titolare di:

- un C/C bancario presso la BDM banca S.p.A. il cui saldo alla data del 12.02.2026 è di €.

██████████

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare non registrato della ricorrente è €. 5.215,15.

➤ **Capacità reddituale**

- La sig.ra Cioffi Cristina è lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato della “Maxima srl unipersonale” (sede di Napoli) C.F./P.IVA 00145560355, sede legale in Reggio Emilia(RE) alla Via Giulia Maramotti-4, e percepisce un reddito lordo annuo di €. 51.423,95 pari a circa €. 2.650,00 mensili per 13 mensilità (fonte: CU 2025/reddito 2024).

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della ristrutturazione dei debiti del consumatore e quella acquisita dallo scrivente Gestore, è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Cioffi Cristina.

Al fine di comprendere i sintomi del sovraindebitamento è necessario rappresentare brevemente gli eventi accaduti negli ultimi anni ed in specie l'evento scatenante la crisi da sovraindebitamento.

1. Storia familiare burrascosa fatta di violenze fisiche e psicologiche, seguita da separazione giudiziale piena di scontri conflittuali ed ostilità e procedimento giudiziario penale in corso, a carico dell'ex coniuge ██████████, per il reato di cui ██████████

I motivi che hanno portato la ricorrente nell'attuale condizione da sovraindebitamento sono riconducibili,



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



in primis, al rapporto di coniugio violento e vessatorio vissuto dalla sig.ra Cioffi Cristina, tanto da sfociare nel 2024 nella separazione giudiziale ad oggi conclusasi e contestualmente nel procedimento penale a carico dell'ex coniuge per maltrattamenti in famiglia e vessazioni, per cui è stato rinviato a giudizio.

2. Mancato possesso della casa di proprietà, obbligo di sostenere un contratto di locazione e contestuali lavori di ristrutturazione della casa di proprietà.

Durante il matrimonio, di fatto già naufragato perché i coniugi erano separati in casa, e segnatamente nel 2021, la sig.ra Cioffi Cristina ricorre al credito per l'acquisto dell'autoveicolo di cui è proprietaria. Il prestito viene regolarmente onorato fino a quando, a causa degli eventi nefasti descritti sopra, nel 2024 la ricorrente è costretta a scappare dalla casa in cui conviveva forzatamente con il coniuge perché questi, nonostante una sentenza di separazione che assegnava la casa familiare alla ricorrente (tra l'altro di sua proprietà grazie ad un mutuo contratto e regolarmente estinto negli anni precedenti) occupava ed occupa tutt'oggi l'abitazione e con violenza e soprusi ha costretto la ricorrente a prendere un appartamento in locazione per sé e per i suoi figli in Volla (NA) dove tuttora risiede. Naturalmente, l'esborso finanziario del trasloco una tantum, del canone di locazione e degli oneri condominiali (€ 600,00+78,00) hanno esposto la ricorrente in maniera insostenibile, dato che la ricorrente provvede da sola a se stessa ed ai due figli, entrambi studenti universitari, anche perché l'ex coniuge non ottempera nemmeno all'obbligo di mantenimento sancito nella sentenza di omologa della separazione (contratto di locazione e sentenza di omologa della separazione qui allegati).

Per tutti questi motivi, per far fronte al crescente indebitamento, nel 2024 la ricorrente ha richiesto un altro prestito personale e rinegoziazione del precedente, il cui netto ricavo è servito proprio a sostenere la rata del prestito precedente ed ad affrontare le ingenti spese familiari (canone di locazione, tasse universitarie, bollette per forniture servizi essenziali, tasse varie), ma evidentemente ciò non è stato sufficiente ad

15



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



arginare, nemmeno parzialmente, i debiti accumulati. A peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria già fortemente compromessa della ricorrente, a Dicembre 2025 l'assemblea dei condomini del condominio dove è ubicata la casa di proprietà della ricorrente (occupata abusivamente dall'ex coniuge), ha deliberato ed approvato lavori di ristrutturazione del condominio iniziati nel 2024 imputando alla ricorrente, per millesimi, la quota di €. 5.000,00 da versare entro l'esercizio 2026 (delibera assembleare e quota per condomino allegate). Particolarmente significativo e doveroso da parte mia segnalarlo, la circostanza che la sig.ra Cioffi ha continuato ad onorare, con sacrifici enormi e facendo straordinari al lavoro, tutti questi impegni assunti fino al mese scorso ma ormai l'incapacità è tale da minare la stabilità economico-finanziaria della famiglia, esponendola al sovraindebitamento.

Si segnala, infine, che la sig.ra Cioffi sta seguendo un percorso terapeutico importante (certificato del medico psichiatra allegato) perché vive una condizione di malessere psicofisico rilevante.

5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L'art. 18, co. 1, lett. b, n. 2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. 176/2020, ha inserito, quale ulteriore requisito di ammissibilità, l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento. A tal proposito si evidenzia come dall'esposizione dei fatti che hanno condotto gli odierni ricorrenti alla attuale condizione di sovraindebitamento emerga inequivocabilmente l'assenza di una violazione dell'ordinaria diligenza tale da determinare la sussistenza di colpa grave nell'indebitamento.

Infatti lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che la sig.ra Cioffi Cristina ha dovuto fare ricorso al

16



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



credito unicamente a causa degli eventi nefasti descritti sopra, ciò che è divenuto presto insostenibile. Altresì riconosce che ella si è sempre assunta impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e soprattutto le spese ingenti necessarie ad assicurare i diritti essenziali ai figli (casa di abitazione, diritto all'istruzione, ad una vita dignitosa).

6. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE ED ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre e dunque, **l'inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 ha inserito la non ammissibilità limitatamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora **“il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”**. Dalla valutazione dei fatti e della documentazione, si evince che il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando quanti più creditori possibili. Ciò che è divenuto via via sempre più insostenibile, fino alla totale impossibilità odierna. È pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del debitore, in quanto gli elementi che contraddistinguono la condizione di sovraindebitamento sono: **“causa dell'indebitamento non imputabile al ricorrente – diligenza tenuta nel continuare a pagare i creditori”**. E nella fattispecie esaminata ricorrono, oltre ogni ragionevole

17



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



dubbio, entrambi gli elementi.

7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Con le modifiche introdotte dal DL 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020, la valutazione del merito creditizio del consumatore assume un ruolo centrale sia nel piano sia nell'accordo di composizione della crisi, ove si rende necessario accertare se l'intermediario finanziario, nel concedere il prestito, abbia opportunamente considerato la capacità della controparte di sostenere quel livello di indebitamento potendo, in un'ottica prospettica, provvedere poi al suo rimborso. In particolare, anticipando le disposizioni di cui agli art. 68 comma 3 e 78 comma 3 del Codice della Crisi (Dlgs. 14/2019), è posto in capo all'organismo di composizione della crisi (OCC) la richiesta **inderogabile** di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà **preclusa** la possibilità di opporsi o opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e comunque per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art. 68 comma 3 del D. Lgs. 14/2019. **A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente**



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159. Si è provveduto ad individuare l'ammontare dell'assegno sociale (fonte INPS) per l'anno 2021, anno in cui è stato richiesto per la prima volta l'accesso al credito da parte della ricorrente (Agos S.p.A. prestito personale finalizzato all'acquisto dell'autoveicolo).

(A) Assegno sociale anno 2021 (Fonte INPS)	€. 460,28 per tredici mensilità
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2021 (Nucleo 3 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B = C$ €. $460,28 \times 13/12 = 498,63 \times 2,04 =$ €. 1.017,20	€. 1.017,20
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€. 2.125,62
(E) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (BDM Banca S.p.A. (rata del mutuo estinto regolarmente il 10.06.2022...Crif allegata)	€. 403,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D – C- E)	€. 705,42
(G) Rata mensile del finanziamento concesso	€. 313,50
(H) Capacità/Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento F – G	€. 391,92

Lo stesso procedimento è stato utilizzato ai fini della valutazione del merito creditizio all'atto del ricorso al credito, da parte della ricorrente, per la seconda volta.

19



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



Infatti si è provveduto ad individuare l'ammontare dell'assegno sociale (fonte INPS) per l'anno 2024, anno in cui è stato richiesto per la seconda volta (Compass S.p.A.) l'accesso al credito da parte della ricorrente.

(A) Assegno sociale anno 2024 (Fonte INPS)	€. 534,41 per tredici mensilità
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2023 (Nucleo 3 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B = C$ €. $534,41 \times 13/12 = 578,94 \times 2,04 =$ €. 1.181,04	€. 1.181,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€. 2.150,00
(E) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (Agos S.p.A. prestito personale e cessione quinto rispettivamente €. 375,80+281,00	€. 313,50
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D – C- E)	€. 655,46
(G) Rata mensile del finanziamento concesso	€. 619,61
(H) Capacità/Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento F – G	€. 35,85

Ai fini della valutazione del merito creditizio all'atto del ricorso al credito, da parte della ricorrente per la seconda volta (Compass S.p.A.) vi è da sottolineare che la ricorrente aveva anche tre carte di debito (BDM Banca S.p.A., Agos Ducato S.p.A.) per la somma disponibile



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



totale di €. 3.000,00 e la terza concessa proprio dalla Compass S.p.A. per €. 4.000,00 mensili. Le carte di credito si configurano come una sorta di affidamento bancario attraverso il quale le banche finanziarie mettono a disposizione sulla carta una certa somma massima entro la quale si può effettuare un pagamento. Pertanto si tratta ovviamente di ricorso al credito ma non è prevista alcuna rata fissa o variabile di “rientro” delle somme, piuttosto di generazione di interessi passivi calcolati sulla quota capitale messa a disposizione per tutto il tempo del non “rientro”, commissioni di affidamento e di istruttoria veloce, oltre che l’eventuale maggiorazione del tasso applicato nel caso si superi l’ammontare del fido accordato.

Al momento della concessione del fido da parte della Compass S.p.A., la sig.ra Cioffi Cristina era già incapace di restituire il fido, come si evince dalla precedente tabella che segnala un margine di capacità alla restituzione del credito molto esiguo.

8. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente non è pendente alcun procedimento giudiziario che vede parte la sig.ra Cioffi Cristina.

9. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La ricorrente non ha compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione del ricorso.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

***Debitore istante
Cioffi Cristina***



10. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La sig.ra Cioffi Cristina, in ottemperanza al d. Lgs. 14/2019 e successive modifiche ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti. In sintesi la proposta consiste nel pagamento al **100%** del compenso all'OCC e Advisor in prededuzione, e dei crediti assistiti da privilegio (ADER e Comune di Napoli) ed il pagamento al **41%** di tutti i restanti debiti (chirografari).

Il piano proposto prevede il pagamento di **n. 95 rate mensili ciascuna di € 380,00 e l'ultima, la n° 96 di € 306,24** per un importo complessivo destinato alla procedura di **€ 36.406,24**

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c.c., primo ed ultimo comma (18° grado)	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	5.383,46	100%	5.383,46	0%
Privilegio ex art. 2752 c.c., ultimo comma (20° grado)	COMUNE DI NAPOLI	268,00	100%	268,00	0%
Chirografario	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	1.402,55	41%	575,04	59%
Chirografario	Agos Ducato S.p.A.	7.837,50	41%	3.213,37	59%
Chirografario	Compass S.p.A.	51.717,20	41%	21.204,05	59%

22



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



Prededuzione	OCC	5.762,32	100%	5.762,32	0%
	TOTALE	72.371,03		36.406,24	

Il piano è fattibile e sostenibile nel tempo e nella modalità in ragione della posizione lavorativa stabile della ricorrente, assunta a tempo indeterminato e con la possibilità di onorare il piano anche ricorrendo, qualora ne avesse bisogno, a qualche ora di lavoro straordinario.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa del piano dunque, il ricorrente verserà la somma di €. 380,00 mensili entro il giorno 20 di ogni mese secondo la seguente tabella:

	Rata	OCC €. 5.762,32	ADER €.5.383,46	Comune di Napoli €.268,00	ADER €. 575,04	Agos S.p.A. €. 3.213,37	Compass S.p.A. €.21.204,05	Totale €. 36.406,24
1	380,00	126,66	126,66	126,66				
2	380,00	126,66	126,66	126,66				
3	380,00	182,66	182,66	14,68				
4	380,00	190,00	190,00					
5	380,00	190,00	190,00					
6	380,00	190,00	190,00					
7	380,00	190,00	190,00					
8	380,00	190,00	190,00					
9	380,00	190,00	190,00					
10	380,00	190,00	190,00					
11	380,00	190,00	190,00					
12	380,00	190,00	190,00					
13	380,00	190,00	190,00					
14	380,00	190,00	190,00					
15	380,00	190,00	190,00					



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina



16	380,00	190,00	190,00					
17	380,00	190,00	190,00					
18	380,00	190,00	190,00					
19	380,00	190,00	190,00					
20	380,00	190,00	190,00					
21	380,00	190,00	190,00					
22	380,00	190,00	190,00					
23	380,00	190,00	190,00					
24	380,00	190,00	190,00					
25	380,00	190,00	190,00					
26	380,00	190,00	190,00					
27	380,00	190,00	190,00					
28	380,00	190,00	190,00					
29	380,00	190,00	190,00					
30	380,00	372,52	7,48					
31	380,00	13,82			122,06	122,06	122,06	
32	380,00				126,66	126,66	126,66	
33	380,00				126,66	126,66	126,66	
34	380,00				126,66	126,66	126,66	
35	380,00				73,00	153,5	153,5	
36	380,00					190,00	190,00	
37	380,00					190,00	190,00	
38	380,00					190,00	190,00	
39	380,00					190,00	190,00	
40	380,00					190,00	190,00	
41	380,00					190,00	190,00	
42	380,00					190,00	190,00	
43	380,00					190,00	190,00	
44	380,00					190,00	190,00	
45	380,00					190,00	190,00	
46	380,00					190,00	190,00	
47	380,00					190,00	190,00	
48	380,00					190,00	190,00	
49	380,00					87,83	292,17	
50	380,00						380,00	



Studio di Consulenza Integrato
 Dott.ssa Rachelina Di Mauro
 Dottore Commercialista – Revisore Contabile
 Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
 Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
 Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
 pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina



51	380,00						380,00	
52	380,00						380,00	
53	380,00						380,00	
54	380,00						380,00	
55	380,00						380,00	
56	380,00						380,00	
57	380,00						380,00	
58	380,00						380,00	
59	380,00						380,00	
60	380,00						380,00	
61	380,00						380,00	
62	380,00						380,00	
63	380,00						380,00	
64	380,00						380,00	
65	380,00						380,00	
66	380,00						380,00	
67	380,00						380,00	
68	380,00						380,00	
69	380,00						380,00	
70	380,00						380,00	
71	380,00						380,00	
72	380,00						380,00	
73	380,00						380,00	
74	380,00						380,00	
75	380,00						380,00	
76	380,00						380,00	
77	380,00						380,00	
78	380,00						380,00	
79	380,00						380,00	
80	380,00						380,00	
81	380,00						380,00	
82	380,00						380,00	
83	380,00						380,00	
84	380,00						380,00	
85	380,00						380,00	



Studio di Consulenza Integrato
 Dott.ssa Rachelina Di Mauro
 Dottore Commercialista – Revisore Contabile
 Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
 Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
 Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
 pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

Debitore istante
Cioffi Cristina



86	380,00						380,00	
87	380,00						380,00	
88	380,00						380,00	
89	380,00						380,00	
90	380,00						380,00	
91	380,00						380,00	
92	380,00						380,00	
93	380,00						380,00	
94	380,00						380,00	
95	380,00						380,00	
96	306,24						306,24	

I creditori dunque – nel rispetto delle rispettive cause di prelazione - verranno pagati in misura proporzionale all’incidenza del proprio credito sull’ammontare complessivo dell’attivo da destinare, quindi per gli stessi la rata verrà equamente distribuita.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI RISPETTO ALL’ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La scrivente è chiamata a valutare, ai sensi dell’art. 68 e seguenti del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti della ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all’ipotesi di apertura di una procedura di liquidazione.

Per alternativa liquidatoria s’intende una comparazione tra gli effetti dell’omologazione del presente piano e l’apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobili e mobili posseduti dal ricorrente, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio della ricorrente.

a) Beni immobili:

La sig.ra Cioffi Cristina è proprietaria per la quota del 1/1 dell'immobile sito in [redacted] – [redacted] censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio [redacted] – rendita €. 440,28



Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 08/02/2026

Data: 08/02/2026 Ora: 17.33.08 pag: 1 Segue

Visura n.: T85275/2026

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di NAPOLI
Soggetto individuato	CIOFFI Cristina (CF: CFFCST67M56F839I) nata a NAPOLI (NA) il 16/08/1967

1. Immobili siti nel Comune di NAPOLI (Codice F839) Catasto dei Fabbricati

Anno di riferimento: 2015													
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Codice 8055) - Catasto dei Paesaggi													
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sez. Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	PON	●	●	●	9		●	5	5,5 vani	Totale: 126 m² Totale escluse aree scoperte*: 117 m²	Euro 440,28 Lire 852.500	12 - 14 [redacted] 24 Piano	
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in vigna dei dati di superficie													

Totale: vani 5,50 Rendita: Euro 440,28

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CIOFFI Cristina nata a NAPOLI il 16/08/1967	CFFCST67M56F839I*	(1) Proprietà 1/2 Regime: bene personale
2	CIOFFI Cristina nata a NAPOLI il 16/08/1967	CFFCST67M56F839I*	(1) Proprietà 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA: Atto del 07/03/2008 Pubblico ufficiale FASANO FRANCESCO Sede NAPOLI (NA) Repertorio n. 11053 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 8332.1/2008 Rapporto PI di NAPOLI 1 in atti dal 04/04/2008

L'immobile in questione, sebbene da sentenza di omologa di separazione sia stato assegnato alla sig.ra Cioffi Cristina, è tuttora occupato abusivamente dall'ex coniuge [redacted]

La valutazione dell'immobile, non potendo essere affidata ad un tecnico per l'impossibilità di fare un sopralluogo stante l'occupazione abusiva detta prima, è stata determinata dalla sottoscritta prendendo come parametro di riferimento le quotazioni OMI (Osservatorio Mercato Mobiliare) dell'Agenzia delle Entrate (valori di seguito allegati) tenendo conto della zona, del tipo di abitazione (economico) e della consistenza (mq).

27



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



Ti trovi in Home / Servizi / Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 2

Provincia: NA POLI

Comune: NAPOLI

Raschia/zona: [REDACTED]

Codice di zona: E32

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valori Compravendita (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1050	1600	L	3,8	5,7	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	710	1100	L	2,6	3,9	L



Studio di Consulenza Integrato
 Dott.ssa Rachelina Di Mauro
 Dottore Commercialista – Revisore Contabile
 Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
 Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
 Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
 pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
 Cioffi Cristina**



Trattandosi di abitazione di tipo economico (categoria A/3) si è proceduto a calcolare il valore dell'immobile utilizzando il valore medio tra il valore minimo al mq. e quello massimo (€. 710,00+€. 1.100,00/2= €. 905,00) moltiplicandolo per i mq. - €. 905,00*117mq = **€. 105.885,00.** Ovviamente, la vendita forzata dell'immobile in oggetto determinerà che il valore risentirà della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. Inoltre, tenendo conto della particolare condizione di occupazione abusiva, il grado di commerciabilità dell'immobile risulta essere davvero scarso.

Ma, pur volendo non considerare la criticità esposta sopra, in base all'esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del prezzo sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine.

Quindi, simulando dei tentativi di vendita nella procedura esecutiva immobiliare avremo:

Tentativo di vendita all'asta	Prezzo base	Offerta minima (-25%)	Costi totali procedura*	Netto ricavo acquisibile alla procedura
Primo	105.885,00	79.413,75	24.157,59	55.256,16
Secondo	79.413,75	59.560,32	24.157,59	35.402,73
Terzo	59.560,32	44.670,24	24.157,59	20.512,65

* La stima dei costi della procedura esecutiva immobiliare è stata desunta dallo "Studio dei costi delle procedure immobiliari", qui allegato.

- **compenso per legale della procedura** (determinato in base al valore medio dello scaglione valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00 della tabella ex DM 55/2014): **€. 4.217,62**



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



(di cui €. 2.700,00 per compensi (precetto e procedura esecutiva), €. 405,00 spese generali, €. 124,20 CPA, IVA 710,42, Contributo unificato 278,00;

- **Costi per compensi di perizia immobile** (valore stimato in base allo studio allegato, pag. 30): **€ 1.488,49**;
- **Costi per professionista delegato alla vendita** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 37): **€ 5.881,75**;
- **Costi per custodia giudiziaria** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 44): **€ 2.689,91**;
- **Costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa** (valore stimato in base allo studio citato, pag. 52): **€ 4.117,50**.

Inoltre, in caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore, pari ad €. **5.762,32**

Per un importo complessivo a carico della procedura di €. **24.157,59**.

Alla luce di quanto sopra esposto, determinando il valore del bene immobiliare formulando un'ipotesi di vendita all'asta al terzo tentativo, a seguito dei ribassi del 25%, il valore che ne conseguirebbe (€.44.670,24), al netto dei costi a carico della procedura (€. 24.157,59), sarebbe di €. **20.512,65**.

b) Beni mobili registrati

La sig.ra Cioffi Cristina è proprietaria di:

- autovettura Citroen C3 Shine - targa **CE 11334**, anno d'immatricolazione 2021, libero da gravami. Il valore di mercato dei principali siti online è di €. 5.900,00.

La ricorrente, rispetto a tali beni, chiede all'ill.mo G.D. l'autorizzazione a trattenerli in ragione del loro utilizzo per lo svolgimento delle attività quotidiane necessarie alla

30



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



sopravvivenza e per recarsi al lavoro, ciò che lo rende strumentale e funzionale all'esecuzione del piano, posta l'omologa dello stesso.

c) Beni mobili

La sig.ra Cioffi Cristina è titolare di:

- un C/C bancario presso la BDM banca S.p.A. il cui saldo alla data del 12.02.2026 è di €.

██████████

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare registrato e non registrato del ricorrente è €. 5.215,15.

Si evidenzia inoltre, che l'eventuale vendita forzata degli autoveicoli, farebbe acquisire alla procedura liquidatoria, al netto dei costi stessi della procedura (diritti d'asta, imposta di trasferimento, compenso per legale della procedura, costi di registrazione e spese di gestione pratica presso il PRA , imposta di bollo, le spese dell'Istituto Vendite Giudiziarie, spese di custodia e trasporto, costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa) una somma irrisoria, se non addirittura nulla.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PIANO DEL CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE EX ART. 268
IMMOBILE		€. 36.406,24 (8 anni)	€. 20.512,65 (3 anni)
SALDO SU C/C BDM Banca S.p.A.			██████████
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 5.762,32 (incluso nel punto precedente)
TOTALE		36.406,24	20.727,80



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



d) Capacità reddituale

- La sig.ra Cioffi Cristina è lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato della “Maxima srl unipersonale” (sede di Napoli) C.F./P.IVA 00145560355, sede legale in Reggio Emilia(RE) alla Via Giulia Maramotti-4, e percepisce un reddito lordo annuo di €. ████████ pari a circa €. 2.650,00 mensili per 13 mensilità (fonte: CU 2025/reddito 2024). Considerate le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, indicate dal debitore in €. 2.270,00 mensili e che risultano più che congrue rispetto ai parametri ISTAT, la somma mensile messa a disposizione della procedura è senz’altro sostenibile per tutto il tempo di durata del piano ed è decisamente più conveniente dell’alternativa liquidatoria e/o della quota di stipendio pignorabile. A quest’ultimo proposito si fa presente che il calcolo della quota pignorabile dello stipendio deve tener conto dell’assegno sociale annualmente quantificato dall’INPS e che nel 2025 ammonta a 538,69 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Nel caso in esame quell’assegno mensile, aumentato della metà deve essere moltiplicato per 2,04 (parametro ISEE famiglia composta da tre persone) e pertanto i creditori potranno pignorare soltanto il quinto della quota eccedente €. 1.739,44 ($538,69 \times 13 / 12 = \text{€} 583,58 + 269,29 \times 2,04 = 1.739,44$).

Stipendio percepito	€ 2.650,00 -
Reddito minimo vitale	<u>€ 1.739,44</u>
Quota stipendio pignorabile/liquidabile	€ 910,56/5 = € 182,11

Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore la ricorrente, dunque, offre ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché

32



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione decisamente non è superiore a quella ricavata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si consentirebbe al debitore di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione della disciplina del sovraindebitamento del consumatore: permettere al debitore meritevole di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori.

Infine, una considerazione non facilmente trascurabile, va fatta tenendo ben presente la funzione sociale della normativa, cioè offrire alle persone fisiche in sovraindebitamento una "seconda chance", permettendo di rinegoziare o ridurre il debito in base alle proprie reali capacità economiche, garantendo una vita dignitosa, e nella fattispecie, anche la rinascita psicologica di tutto il nucleo familiare dopo le vicende tragiche e devastanti di cui è stato vittima.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

La scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019. A conclusione della presente relazione ex art. 68 del D. Lgs. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta OCC,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss. del D. lgs 14/2019 che prevede da parte della Sig.ra Cioffi Cristina, il pagamento dei creditori con il

33



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



proprio stipendio;

- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 e ss. Del D. Lgs. 14/2019.

34



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere **sostenibile e fattibile** l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento al **100%** del compenso all'OCC e Advisor in prededuzione, al **100%** dei crediti assistiti da privilegio (ADER e Comune di Napoli) ed il pagamento al **20%** di tutti i restanti debiti (chirografari).

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio della ricorrente e l'alternativa è nettamente inferiore, ciò che rende decisamente conveniente la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Con l'omologazione della Ristrutturazione del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Di Mauro Rachelina, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta n. 1179/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 131837,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dalla sig.ra Cioffi Cristina e quelli ulteriori acquisiti dalla

35



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



scrivente allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore;
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dalla sig.ra Cioffi Cristina e delle verifiche effettuate dalla scrivente, in particolare:

si allegano:

1. nomina ed accettazione incarico Gestore della crisi;
2. elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;
3. Precisazione credito Agos S.p.A.;
4. Precisazione credito Compass S.p.a.;
5. Precisazione credito Agenzia Entrate e Riscossione S.p.a.;
6. Precisazione credito Comune di Napoli;
7. Sentenza di separazione;
8. Certificato contestuale anagrafico di residenza e di stato di famiglia;
9. Istanza all'OCC - ODCEC Nola per la nomina del Gestore della Crisi;
10. Contratto e calcolo compensi OCC;
11. Dettaglio tributi Agenzia delle Entrate e Riscossione;
12. Istantanea saldo C/C;
13. Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
14. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia in dichiarazione sostitutiva atto notorio.



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria, 30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

**Debitore istante
Cioffi Cristina**



15. Dichiarazioni dei redditi (Modd. 730) anni d'imposta 2025 – 2024 - 2023 - 2022 – 2021 – 2020 - 2019;
16. Certificazione Unica dei redditi 2025 - 2024 – 2023 – 2022 – 2021 -2020 relative ai redditi da lavoro dipendente percepiti rispettivamente negli anni 2024 - 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019;
17. Cedolini busta-paga mesi Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2025;
18. Istantanea situazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione;
19. Certificato cronologico PRA;
20. Visura CRIF;
21. Certificato aggiornato Centrale Rischi Banca d'Italia;
22. Contratto e calcolo compensi OCC;
23. ricevuta contributo unificato;
24. Visura catastale nominativa della ricorrente;
25. Dichiarazione beni mobili registrati;
26. Procura alle liti;
27. Relazione particolareggiata Dott.ssa Di Mauro Rachelina

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Volla, data del deposito in cancelleria

*Organismo di Composizione della Crisi
Dott.ssa Rachelina Di Mauro*

37



Studio di Consulenza Integrato
Dott.ssa Rachelina Di Mauro
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Esperto della Crisi – CTU Civile e Penale
Professionista delegato alle vendite ex art. 79 ter Disp. Att. C.P.C
Corso Vittoria,30 – 81050 Portico di Caserta (CE)
pec: rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it

***Debitore istante
Cioffi Cristina***



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 39-1/2026

Il Giudice Designato , letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 19.05.2026 da **CIOFFI CRISTINA** nata in Napoli il 16/08/1967 e residente in VOLLA (NA) alla via Giacomo Leopardi n°71 C.F. CFFCST67M56F839I, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicoella del foro di Napoli Nord, con studio in Aversa (CE) alla via Amedeo Maiuri n°6, C.F. NCLNTN80E16F839C – P.Iva 06649571210 che agisce anche in funzione di Advisor e con l'ausilio dell'OCC incaricato dott.ssa Rachelina Di Mauro;

vista la relazione integrativa depositata in riscontro ai chiarimenti richiesti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Volla;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (pag. 14 e ss. relazione gestore in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la più volte richiamata relazione del gestore e successiva integrazione, cui deve farsi



riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della "Maxima srl unipersonale" (sede di Napoli) C.F./P.IVA 00145560355, con un reddito medio mensile percepito di euro 2.650,00 al netto delle trattenute fiscali, è titolare di un bene mobile registrato funzionale alle esigenze lavorative e familiari e di un bene immobile indisponibile per le ragioni esposte in relazione, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 72.371,03 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento per sé e per il suo nucleo familiare (due figli) indicate in euro 2.270,00 ;

preso atto che il piano prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, ed il pagamento del 41% di quello in chirografi attraverso il pagamento di n.95 rate mensili ciascuna di €. 380,00 e l'ultima, la n° 96 di €. 306,24;

preso atto delle valutazioni del gestore svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.,;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dal gestore rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione del gestore , ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con



decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023, successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026, a cura del gestore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato Word, PDF, Excel o ZIP) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il gestore, preventivamente, ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori e ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi e ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il gestore a trasmettere i documenti di cui al punto 1), preventivamente epurati dei dati sensibili, alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione del presente decreto;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 13.05.2026

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano

